

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 36/2020

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 23 ottobre 2020

Oggetto: Definizione della controversia ~~www.italcarabus.it~~/TimSpA

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti:

il Vice Presidente

Antonella Eloisa Gatta

il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni, tra l'Autorità e il Corecom del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 ed in particolare l'art.5,c.1, lett. e) sulla "definizione delle controversie";

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA l'istanza ~~VENERE L'ARSO~~ SRL del 16/06/2020 acquisita con protocollo n. 0257932 del 16/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta l'addebito di penali a seguito di "uscita contrattuale per variazioni delle condizioni generali di contratto". Sulla base di tali premesse quantifica in € 300,00 la propria richiesta di rimborso e/o indennizzo. Null'altro è indicato.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore eccepisce l'inammissibilità dell'istanza per la genericità del fatto contestato cui è conseguita, l'impossibilità di produrre le proprie memorie difensive. Parte istante "omette di indicare il numero di contratto, il periodo di riferimento, la fattura o le somme contestate, non produce alcuna documentazione riferita alla comunicazione di variazione unilaterale del contratto né tantomeno alla comunicazione di esercizio del diritto di recesso".

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che, in riscontro all'istanza di inammissibilità formulata dall'operatore, parte istante limita le proprie controdeduzioni all'inserimento del numero telefonico oggetto di contestazione. Nessun allegato documentale, comprovante o chiarificatore delle pretese avanzate nella propria istanza, viene depositato. In sede di udienza di discussione, tenutasi in data 12/10/2020, non è emerso alcun elemento aggiuntivo mantenendosi immutata l'assoluta genericità dell'istanza. Tanto premesso si conclude per il rigetto integrale della stessa. Pertanto, a definizione della controversia, il Comitato

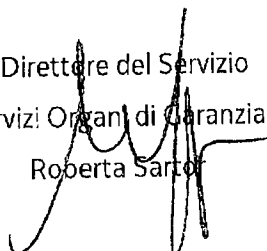
DELIBERA

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza avanzata dalla società ~~Verdi Telecom~~ nei confronti della Tim SpA.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità e del Corecom FVG

Il Direttore del Servizio
Servizi Organici di Garanzia
Roberta Sartor



Il Presidente
Mario Trampus

